

REPERTORIO N. 109048

RACCOLTA N. 30104

**VERBALE DI ORGANO AMMINISTRATIVO
REPUBBLICA ITALIANA**

Atto reg. il 29/03/2021

n° 7367 Serie 1T

a ROMA 3

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno
del mese di marzo

in Cave Viale Pio XII n. 93, alle ore undici e minuti trenta.

(21 marzo 2021)

Innanzi a me Dott. GIORGIO GIORGI, Notaio in Roma, con studio in Via
Catanzaro n. 9, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia

E' PRESENTE

BOCCUCCIA SERGIO nato a Cave il 30 giugno 1951; domiciliato per la
carica ove appresso che interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione in virtù dei poteri conferitigli
dalla:

"FONDAZIONE MAADI SOLIDARITY ONLUS" con sede in Genazzano, Lo-
calità La Sonnina, Via Colle Mufiano n. 19, Codice Fiscale 09232741000
iscritta al N.891/2012 del Registro Prefettizio Onlus persone giuridiche.

Detto Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
chiede di assistere, redigendone il Verbale della riunione del Consiglio di
Amministrazione della predetta Fondazione, indetta in questo giorno,
luogo ed ora anche in via telematica, per discutere e deliberare sul se-
guente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello statuto al Testo Unico del III settore (D.LGS.
117/17);

- delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea il costituito BOCCUCCIA SERGIO il
quale constata e dà atto che del Consiglio di Amministrazione sono pre-
senti in questo luogo:

- esso BOCCUCCIA SERGIO, Presidente.

I consiglieri BOCCUCCIA AMILCARE, RENZI BEATRICE e SOMENZI MAR-
CO sono collegati in video conferenza con la piattaforma skype; assente
giustificato GRAMICCIA PAOLO;

il tutto come meglio risulta dal foglio di presenza che debitamente fir-
mato resta depositato agli atti della Fondazione;

- che tutti i convenuti sono edotti degli argomenti posti all'Ordine del
Giorno;

DICHIARA

La riunione regolarmente costituita e come tale atta a deliberare sugli
argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta il Presidente premette che occorre - procedere alla mo-
difica dello statuto sociale per adeguarlo al vigente Testo Unico del III
Settore (D.Lgs 117/17); modifiche che riguardano gli articoli dello sta-
tuto come da note che si allegano sub. "A", senza lettura per dispensa
avutane dal comparente che dichiara di conoscere, pertanto evidenzia
che necessita approvare un nuovo testo di statuto comprensivo delle
suddette modifiche, così come dal testo che il Presidente dichiara di aver
prima d'ora fornito ai consiglieri.

L'ASSEMBLEA

udito quanto esposto dal presidente, valutate le motivazioni addotte, dopo esauriente discussione all'unanimità

DELIBERA

- di modificare l'articolo 1 nell'indicazione della denominazione della Fondazione come segue "FONDAZIONE MAADI SOLIDARITY ETS" e di ampliare l'attività della Fondazione così come proposto dal Presidente ed evidenziato nelle note qui allegate;
- di approvare un nuovo testo di statuto comprensivo delle modifiche evidenziate dal Presidente ed indicate nelle note allegate, così come dal testo che il presidente ha già fornito ai consiglieri prima dell'assemblea; statuto che consegnatomi dal Presidente, qui si allega sub "B" omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente che dichiara di ben conoscere.

Il Consiglio:

prende atto che le modifiche non saranno di efficacia immediata ma avranno effetto al momento dell'abrogazione definitiva dell'attuale normativa ONLUS come previsto dall'articolo 101 del Codice del III Settore. Sarà compito del Presidente procedere all'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del III Settore e l'iscrizione delle modifiche statutarie al registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma; autorizza il Presidente ad apportare al presente verbale e allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dagli organi preposti ai controlli degli Enti del III Settore.

Non essendovi altro da deliberare essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta, essendo le ore undici e minuti quaranta.

Atto da me redatto e letto al comparente che mi dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto parte a mano da me Notaio, parte a macchina da persona fida, occupa di fogli uno, quattro pagine sino qui.

F.to: SERGIO BOCCUCCIA

" : GIORGIO GIORGI - Notaio - leggasi sigillo

Allegato A al
Rp 109048
rec 39104

Le seguenti note evidenziano in carattere grassetto le variazioni apportate allo statuto attualmente in vigore.

Articolo 1.

Costituzione e sede della Fondazione.

Ex art. 1 - Sostituzione ONLUS con ETS

Articolo 2

Scopo della Fondazione.

Ex art. 2 - Invariato

Articolo 3

Attività della Fondazione.

Ex art. 3 - Tolto riferimento a D Lgs. 460/97 e aggiunti i seguenti periodi alla fine

La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, anche di import-export, che saranno ritenute necessarie o utili, comunque in misura non prevalente.

La Fondazione potrà altresì assumere obbligazioni, anche cambiarie, mutui ipotecari e compiere in genere qualsiasi operazione bancaria con Banche e Istituti di credito.

Per l'attuazione delle suddette finalità la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti nel territorio o all'estero e stipulare ogni tipo di accordo, con soggetti pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, per la gestione, in via esclusiva o in forma associata, dei propri servizi e presidi.

Articolo 4

Patrimonio della Fondazione e Risorse economiche

Ex art. 4 - Aggiunto nel titolo "e Risorse economiche"

Articolo 5

Fondo di gestione.

Ex art. 5 - Sostituito ONLUS con ETS e tolta l'obbligatorietà della certificazione del bilancio.

Articolo 6

Soci e criteri di ammissione

Accorpa gli articoli 6, 7, 8 e 9 del vecchio statuto. Riduce le categorie dei soci a due (Fondatori e Partecipanti)

Articolo 7

Individuazione dei beneficiari

Nuovo

Articolo 8

Organi della Fondazione.

Ex art.10 - Aggiunto Vicepresidente e Organo di Controllo (quest'ultimo in ottemperanza alla nuova normativa)

Articolo 9

Requisiti di onorabilità.

Ex art. 11 - Invariato



Articolo 10
Cause di ineleggibilità
Ex art. 12 – Tolta l'ineleggibilità per parenti

Articolo 11
Verifica delle cause ostative all'incarico.
Ex art. 13 - Invariato

Articolo 12
Conflitto di interessi.
Ex art. 14 - Invariato

Articolo 13
Sospensione.
Ex art. 15 - Invariato

Articolo 14
Decadenza.
Ex art. 16 - Invariato

Articolo 15
Consiglio di Amministrazione.
Ex art. 17 - Invariato

Articolo 16
Compiti e funzioni del Consiglio di Amministrazione.
Ex art. 18 - Invariato

Articolo 17
 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Ex art. 19 – Semplificato il sistema di convocazione privilegiando il sistema di posta elettronica

Articolo 18
Presidente e Vice Presidente della Fondazione.
Ex art. 20 - Invariato

Articolo 19
Il Direttore.
Ex art. 21 - Invariato

Articolo 20
L'Organo di Controllo
Nuovo – Definisce i compiti dell'organo di controllo previsto dalla nuova normativa

Articolo 21
L'Organo di Revisione legale dei conti
Ex art. 22 – Riscritto per adeguarlo alle previsioni della nuova normativa

Articolo 22

L'Assemblea di Partecipazione.

Ex art. 23 – Aggiornato a quanto previsto dal nuovo art. 6. In particolare al fatto che i soci sono ridotti a due sole categorie (Fondatori e Partecipanti)

Articolo 23

Titoli di solidarietà.

Ex art. 24 – aggiornati i soli riferimenti legislativi

Articolo 24

Modifiche statutarie

Ex art. 25 - Inalterato

Articolo 25

Regolamenti interni.

Ex art. 26 - Inalterato

Articolo 26

Libri e scritture contabili.

Ex art. 27 - Inalterato

Articolo 27

Programma preventivo e bilancio consuntivo.

Ex art. 28 - Inalterato

Articolo 28

Gratuità delle cariche, volontari e lavoratori dipendenti

Nuovo – Stabilisce la gratuità delle cariche e regola eventuali volontari e/o dipendenti

Articolo 29

Estinzione.

Ex art. 29 – Sostanzialmente non variato solo adeguati i riferimenti alla nuova normativa

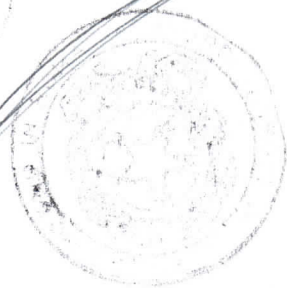
Articolo 30

Disposizioni finali e transitorie.

Ex art. 30 - Invariato

Ag. Bene

[Firma illeggibile]



STATUTO

ARTICOLO 1 Costituzione e sede della Fondazione.

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e delle altre applicabili disposizioni di legge è costituita la "Fondazione Maadi Solidarity - ETS".

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

La Fondazione ha sede legale in Genazzano (RM), località La Sonnina, Via Colle Mufiano n.19 e può operare anche attraverso sedi ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero anche al fine di svolgere attività accessorie e strumentali all'attività della Fondazione.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno della stessa provincia (Roma) non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2 Scopo della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.

Essa ha come unico scopo lo svolgimento di attività promotrici di sviluppo umano tramite iniziative nel campo sociale, culturale, economico, agricolo, tecnico, sanitario,

quindi attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di assistenza agricola e tecnica, di istruzione e formazione, di beneficenza, in Eritrea e verso le popolazioni più svantaggiate e sofferenti, anche in altri Paesi del mondo.

La fondazione ha inoltre per scopo sia, la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica secondo quanto disposto dalla legge del 31 luglio 2005, n. 156.

Le azioni proposte terranno conto anche delle opere e attività già esistenti e radicate nei paesi beneficiari che se saranno ritenute capaci di diffondere, stimolare, perpetuare le basi per un reale sviluppo saranno sostenute per permettere loro di continuare il loro ruolo, la loro funzione (efficace) sociale ed economica.

E' espressamente fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al comma precedente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In considerazione delle finalità istituzionali, la Fondazione è costituita senza limiti di durata.

ARTICOLO 3 Attività della Fondazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione:

i. stipulare ogni atto o contratto che sia considerato opportuno ed utile per il raggiungimento

degli scopi della Fondazione ovvero ricevere o conferire incarichi nell'ambito delle attività di

esecuzione degli scopi della Fondazione;

ii. amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque da essa posseduti o detenuti,

- iii. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- iv. esercitare, fermo restando quanto previsto all'art. 2, i diritti amministrativi e patrimoniali inerenti il patrimonio della Fondazione in conformità al suo scopo;
- v. esercitare ogni altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna o utile, direttamente o indirettamente, per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati;
- vi. acquistare (esente IVA) i materiali da inviare/esportare per scopi umanitari (fuori UE) in forza del comma 12 dell'articolo 12 del DPR 633/7.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di operazioni - non prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed in quanto strumentali connesse e accessorie ed integrative a quelle statutarie istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia - mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, con la facoltà anche di assumere partecipazioni in enti aventi oggetto affine od analogo al proprio e di concedere garanzie di ogni tipo, con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, delle attività di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni e con rispetto dei limiti previsti dalla legge

5 luglio 1991 n.197 e dal decreto legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, anche di import-export, che saranno ritenute necessarie o utili, comunque in misura non prevalente.

La Fondazione potrà altresì assumere obbligazioni, anche cambiarie, mutui ipotecari e compiere in genere qualsiasi operazione bancaria con Banche e Istituti di credito.

Per l'attuazione delle suddette finalità la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti nel territorio o all'estero e stipulare ogni tipo di accordo, con soggetti pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, per la gestione, in via esclusiva o in forma associata, dei propri servizi e presidi.

ARTICOLO 4 Patrimonio della Fondazione e Risorse economiche

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:

- i. dal fondo di dotazione originario apportato dai Fondatori (quota minima di Euro 10.000 e nessuna quota massima limitativa) o da altri partecipanti, costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- ii. dai successivi conferimenti di beni mobili ed immobili che pervengono e perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati ad incrementi del fondo patrimoniale;
- iii. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- iv. da contributi attribuiti al fondo patrimoniale dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

v. dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali e delle attività ad esse direttamente connesse, non utilizzati, che, con delibera del Consiglio di Amministrazione,

possono essere destinati ad incrementare il patrimonio;

Tra i proventi andranno inclusi gli eventuali utili di investimenti del capitale fisso non immediatamente necessari per il perseguimento dei fini dell'ente, investimenti che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione seguendo il criterio del minor rischio possibile per il patrimonio dell'associazione.

I mezzi patrimoniali e finanziari costituenti il fondo di dotazione, come sopra individuato, non possono essere direttamente utilizzati per finanziare le iniziative e le finalità della Fondazione.

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, nel caso di una sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 5 Fondo di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione disporrà di un fondo di gestione composto dalle seguenti entrate:

i. proventi e redditi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione;

ii. beni, contributi, elargizioni, somme a qualsiasi titolo acquisiti dalla Fondazione per l'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

iii. sovvenzioni vincolate alla esecuzione di progetti specifici di solidarietà sociale;

iv. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

v. eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

vi. contributi e eventuali quote di partecipazione dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;

vii. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le entrate, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, nel perseguimento di esclusive

finalità di solidarietà sociale.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse (di cui all'art. 3 del presente Statuto).

E' fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' tuttavia consentita la costituzione di riserve vincolate a singole iniziative istituzionali o a fini di solidarietà.

ARTICOLO 6 Soci e criteri di ammissione

Possono essere soci della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti che contribuiscono alle attività della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante opere e contributi in denaro, annuali, pluriennali o in unica soluzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I soci si dividono in:

Fondatori.

Sono Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione le Associazioni "AMPELOS", "Adozioni a Distanza S.Andrea-Paliano", "IL TUCUL ONLUS", "C.I.P.S.I.", "JEBENA ONLUS" e "L'UMANA DIMORA ONLUS LAZIO".

Possono fare domanda di adesione per diventare Fondatori, nominati tali con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Nella domanda di adesione l'aspirante Fondatore dichiara di accettare senza riserve lo statuto della Fondazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Partecipanti

Possono fare domanda di adesione per diventare Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla attività della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante opere o contributi in denaro, annuali o pluriennali, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Nella domanda di adesione l'aspirante Partecipante dichiara di accettare senza riserve lo statuto della Fondazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica Partecipante, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tale categoria per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della fondazione, che intende avere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dai successivi art. 16 e 23.

ARTICOLO 8 Individuazione dei beneficiari

Nella scelta di attività svolte in proprio o in quelle nelle quali collabora la Fondazione, il Consiglio di Amministrazione agirà con criteri di imparzialità senza discriminazioni accertandosi che i beneficiari delle attività siano persone che:

- i. abbiano una condizione socio-economica e culturale sfavorevole;
- ii. manifestino chiaramente la volontà di ricevere l'assistenza o il servizio previsto nell'attività;
- iii. partecipino per quanto loro possibile alla realizzazione dei programmi, dei progetti e delle attività di sviluppo comunitario.

ARTICOLO 9 Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente e vicepresidente;
- c. l'organo di controllo;
- d. il Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 10 Requisiti di onorabilità.

I membri degli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di indiscussa probità.

Non possono essere designati o nominati negli organi della Fondazione o, se nominati, decadono dalla carica:

a) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori

mobiliari e di strumenti di pagamento;

ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

iii. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, delitto non colposo.

ARTICOLO 11 Cause di ineleggibilità

Non possono essere designati o eletti negli organi della Fondazione o, se nominati, decadono dall'incarico:

i. coloro che hanno causato danno alla Fondazione o hanno avuto con essa liti in cui sono rimasti soccombenti;

ii. coloro che all'atto della designazione o della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

ARTICOLO 12 Verifica delle cause ostative all'incarico.

Chi è nominato in un organo della Fondazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmettere al Presidente della Fondazione una dichiarazione,

contenente l'affermazione di completa indipendenza rispetto al soggetto designante nonché dell'insussistenza di cause di mancanza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità.

Chi è nominato in un organo della Fondazione e versi in una situazione, originaria o sopravvenuta, di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia al Presidente dell'Organo di appartenenza e l'Organo di appartenenza provvede tempestivamente, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, e comunque non oltre trenta giorni.

ARTICOLO 13 Conflitto di interessi.

Chi è nominato negli organi della Fondazione deve dare immediata comunicazione all'Organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni e alle relative attività

della Fondazione nel caso sussistano interessi in conflitto con quelli della Fondazione stessa.

L'Organo di appartenenza valuta e decide l'adozione di provvedimenti di sospensione o di decadenza in caso di omissione, non lievemente colposa, della suddetta comunicazione anche considerando se il conflitto d'interessi abbia natura temporanea o meno.

I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria o ese-

cuzione dei programmi e delle altre deliberazioni della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi.

ARTICOLO 14 Sospensione.

E' sospeso con effetto immediato dalle cariche ricoperte negli Organi della Fondazione, con provvedimento dell'Organo di appartenenza, e per tutta la durata delle misure applicate ovvero della sussistenza della causa di sospensione, colui in capo al quale si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 9, del presente Statuto;
- b. applicazione, su richiesta di parte, di una delle pene di cui all'art. 9, comma b), del presente Statuto, con sentenza non definitiva;
- c. applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni;
- d. applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- e. situazione di conflitto di interessi nel caso di cui all'art. 12 del presente Statuto e/o omissione della comunicazione;
- f. instaurazione di una lite con la Fondazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;
- g. originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità o eleggibilità, dal giorno in cui tale mancanza si verifica fino all'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Organo di appartenenza.

Chi è nominato negli organi della Fondazione deve senza indugio segnalare all'Organo di appartenenza la verifica di cause di sospensione, sulle quali l'Organo stesso provvede tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

La situazione di sospensione dalle cariche ricoperte negli Organi della Fondazione verrà meno non appena sarà cessata la relativa causa di sospensione, tale cessazione dovendo essere accertata con delibera dell'Organo competente.

ARTICOLO 15 Decadenza.

Chi è nominato negli organi della Fondazione decade immediatamente dalla carica con provvedimento dell'Organo di appartenenza qualora:

- i. in corso di mandato perda i requisiti di onorabilità o di eleggibilità;
- ii. sia nominato in altro organo della Fondazione;
- iii. ometta di comunicare la sussistenza delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica;
- iv. si trovi situazione di conflitto di interessi nel caso di cui all'articolo 12 del presente Statuto;
- v. sia soccombente in una lite con la Fondazione qualora l'Organo di appartenenza ritenga tale circostanza pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;
- vi. non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza senza aver giustificato i motivi di assenza; i motivi dell'assenza devono pervenire per iscritto al Presidente dell'Organo di ap-

partenenza prima dell'inizio dell'adunanza.

ARTICOLO 16 Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5(cinque) membri effettivi e da 3 (tre) supplenti. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo di cinque anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione, dai membri fondatori. A partire dal secondo quinquennio il Consiglio sarà integrato con i consiglieri proposti da ciascun membro fondatore ed eletti dal Consiglio uscente, salvo consigliere espresso dall'Assemblea di Partecipazione.

In caso di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, il Consiglio di Amministrazione resta in carica, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, per l'ordinaria amministrazione.

Se nel corso del mandato cessano dall'incarico uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica scelgono a maggioranza i sostituti dapprima tra gli amministratori supplenti, in caso di esaurimento dei nominativi degli amministratori supplenti, tra persone aventi i requisiti di cui allo Statuto della Fondazione. Se tutti i consiglieri effettivi e supplenti dovessero venire a mancare contemporaneamente, provvederà l'autorità governativa secondo le disposizioni dell'art. 25 c.c. Se tutti i consiglieri effettivi dovessero venire a mancare, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai consiglieri supplenti in ordine di elencazione.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario vengono attribuite dal Consiglio di Amministrazione al momento del suo insediamento, con deliberazione votata dalla maggioranza dei membri presenti.

La riunione di insediamento viene presieduta dal membro più anziano.

ARTICOLO 17 Compiti e funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere presenti per essere valido. Le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a. elegge tra i componenti del suddetto Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta, può revocare il mandato al Presidente;

b. ha il potere di compiere tutti gli atti che ritiene necessari e opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione e relativi all'amministrazione dei beni, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi;

c. ha il potere, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di apportare modifiche allo Statuto della Fondazione tra le quali alcune da sottoporre all'autorità tutoria

per l'approvazione nei modi di legge;

d. in particolare, e senza che la esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:

- i. discute ed approva i programmi generali della Fondazione;
- ii. discute ed approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con enti e organismi italiani e stranieri, nonché con le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, interessate alle iniziative della Fondazione;
- iii. discute ed approva i bilanci, di previsione e consuntivi, stabilisce le eventuali indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione, e per quegli amministratori che siano investiti di particolari compiti;
- iv. dispone il più conveniente e sicuro impiego di fondi;
- e. può nominare il Direttore della Fondazione determinandone la durata del rapporto e la retribuzione, assumere e licenziare personale dirigente e impiegatizio;
- f. il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o un Collegio dei Revisori legali dei conti, composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente;
- g. senza pregiudizio per quanto previsto all'art. 15, nomina e sostituisce i membri del Consiglio di Amministrazione;
- h. verifica la permanenza ed il venir meno dei requisiti statuari per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione ed adotta i provvedimenti conseguenti;
- i. approva i regolamenti interni di cui all'art. 25;
- j. può istituire sede ed uffici secondari di rappresentanza anche all'estero;
- k. nomina un Vice presidente ed un Segretario con le funzioni di cui all'art 18;
- l. nomina gli eventuali Presidenti onorari.

II Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per 5 (cinque) anni dalla loro nomina e possono essere riconfermati per ulteriori mandati.

ARTICOLO 18 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, da far recapitare al domicilio anche mediante e-mail, ma sempre in modo idoneo affinché i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo siano informati almeno otto giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta almeno due giorni prima di quella della data della riunione.

Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione:

- a. deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente, o il Vicepresidente, ed il Segretario;
- b. deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video;
- c. deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione, il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

II Consiglio di Amministrazione deve essere in ogni caso convocato, qualora ne facciano richiesta almeno due componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di questo ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.

II Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore.

II Segretario, od in sua assenza, un membro designato dai presenti, deve redigere il verbale di ciascuna riunione. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario, deve essere conservato agli atti della Fondazione.

ARTICOLO 19 Presidente e Vice Presidente della Fondazione.

II Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. II Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale e di volta in volta.

II Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; svolge le funzioni di ordinaria amministrazione della Fondazione; in caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

II Presidente svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

II Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente; in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vicepresidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 20 II Direttore.

Se nominato, il Direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione; in particolare, cura la tenuta della contabilità della Fondazione; predispone lo schema dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo e adempie le incombenze di natura fiscale e civile; dirige, quanto c'è, il personale dipendente e svolge ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione ai cui lavori partecipa -senza diritto di voto- fatto salvo qualora si parli della sua persona o in caso di decisioni che implicino conflitto di interessi.

ARTICOLO 21 L'Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo mono-

cratico o collegiale. L'Organo di controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

L'organo di controllo collegiale o monocratico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

L'organo di controllo svolge le seguenti funzioni:

- i. vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ii. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- iii. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- iv. attesta nella sua relazione, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida;
- v. procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- vi. redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sulla Fondazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

L'Organo di controllo può esercitare anche il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, alle condizioni infra previste.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22 L'Organo di Revisione legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa può assegnare all'Organo di controllo, monocratico o collegiale, l'esercizio della revisione legale dei conti a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel registro dei revisori legali.

Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

L'Organo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato.

Al Revisore legale o al Collegio dei Revisori legali dei conti può essere richiesto di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a quelle relative alla discussione del bilancio d'esercizio, nonché a quelle aventi ad oggetto decisioni di particolare rilevanza economico finanziaria e patrimoniale.

Si applicano all'Organo di revisione legale le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 23 L'Assemblea di Partecipazione.

L'Assemblea di partecipazione è costituita dai soci partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea formula pareri consultivi e propone sulle attività, program-

mi ed obbiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivi e preventivi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

ARTICOLO 24 Titoli di solidarietà.

La Fondazione potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ed alle condizioni fissate dalle normative vigenti, far emettere titoli di solidarietà, come previsti dall'art. 77 del decreto legislativo 117/17, per il finanziamento di proprie iniziative sociali.

ARTICOLO 25 Modifiche statutarie

Tutte le modificazioni del presente statuto debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta. Non sono comunque modificabili le finalità della Fondazione previste dal presente statuto.

ARTICOLO 26 Regolamenti interni.

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie alla realizzazione dello scopo statutario, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 27 Libri e scritture contabili.

La Fondazione tiene, a cura del Presidente, i libri delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione tiene, inoltre, a norma di legge, tutti i libri richiesti dalla normativa civile e fiscale in considerazione dell'attività svolta dalla Fondazione stessa e della sua natura giuridica.

ARTICOLO 28 Programma preventivo e bilancio consuntivo.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente da redigere nel rispetto di corretti principi di contabilità.

La relazione che lo accompagna deve, fra l'altro, fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione anche con riferimento alle attività poste in essere.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il programma preventivo per l'anno successivo.

ARTICOLO 29 Gratuità delle cariche, volontari e lavoratori dipendenti

Gli incarichi dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuiti: avranno diritto esclusivamente ad essere rimborsati delle spese debitamente giustificate fatte a causa delle proprie funzioni.

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Fondatori e dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

ARTICOLO 30 Estinzione.

Lo scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con parere unanime dei componenti.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio netto e la sua devoluzione. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 31 Disposizioni finali e transitorie.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati, a cura del Consiglio di Amministrazione, in armonia con lo Statuto, l'organizzazione e le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni della Fondazione.

Saranno ivi disciplinati, inoltre, le forme e le modalità di collaborazione dei membri delle associazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Per quanto e non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

F.to: SERGIO BOCCUCCIA

" : GIORGIO GIORGI - Notaio - leggasi sigillo

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE MUNITA
DELLE PRESCRITTE FIRME. CONSTA DI FOGLI 11
SI RILASCI PER GLI USI DI LEGGE
ROMA

30 MAR 2021

